

TI_GERICHTE 11.2020.157 vom 29. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.157_d20181029

FR: TI_GERICHTE 11.2020.157 du 29 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 11.2020.157 del 29 ottobre 2018

Regeste

Autorità competente per trattare un'eventuale istanza di restituzione del termine

Erwägungen

E. 2

Gli appellanti fanno valere invero che il 27 settembre 2020 AP 1 ha subito un infarto miocardico acuto, ciò che ha richiesto un intervento coronarico di angioplastica e una degenza ospedaliera. Egli non ha potuto di conseguenza eseguire il pagamento dell'anticipo. Una simile motivazione può giustificare una restituzione del termine a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non compete tuttavia a questa Camera statuire in proposito. Spetta all'autorità chiamata a giudicare sulla ripetizione dell'atto processuale omissivo accertare se ricorrano i presupposti per reintegrare l'interessato nella scadenza (I CCA, sentenza inc. 11.2018.80 del 2 agosto 2018 consid. 5 con rinvio a Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 2 ad art. 149; v. anche Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2^a edizione, n. 37 ad art. 148; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 3 ad art. 148). Dovesse tale autorità accogliere l'istanza di restituzione del termine, il processo riprenderà nello stato in cui si trovava prima dell'atto omissivo. Dovesse invece tale autorità respingere l'istanza, agli interessati rimarrà la facoltà di impugnare tale decisione (DTF 139 III 481 consid. 6.3). Sotto l'egida dell'attuale Codice di diritto processuale civile svizzero una richiesta come quella che precede non può più essere trasmessa d'ufficio al giudice competente, ciò che consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC ticinese (Bohnet in: Commentaire romand, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC). Giova avvertire gli interessati perciò che l'art. 63 cpv. 1 CPC permette loro di presentare l'istanza entro un mese al Pretore competente, nel qual caso la richiesta si considererà pendente sin dal giorno in cui l'atto è stato inoltrato la prima volta (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.75 del 2 luglio 2020 consid. 5). All'istanza va allegata la documentazione che rende verosimile il motivo dell'inosservanza del termine.

E. 3

Si aggiunga che le parti non sono naturalmente obbligate a seguire la via della restituzione in intero. Per semplicità esse possono anche reintrodurre la loro richiesta originaria di omologazione al Pretore, completandola dei documenti mancanti. In tal caso il Pretore tratterà l'istanza come una nuova pratica.

E. 4

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute alla circostanza che gli appellanti non hanno formazione giuridica né esperienze giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo.

E. 5

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (corrispondente alla soppressione del contributo alimentare di fr. 2370.– mensili) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile . 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.